



comune di trieste



# **Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 20/04/2020

Modificato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 29/06/2021

Modificato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 17/04/2023

Indice	
Articolo 1 Natura della tassa sui rifiuti.....	4
Articolo 2 Definizione di rifiuto e presupposto della tassa sui rifiuti .....	4
Articolo 3 Decorrenza dell'obbligazione della tassa sui rifiuti .....	5
Articolo 4 Soggetto attivo della tassa sui rifiuti .....	6
Articolo 5 Soggetti passivi della tassa sui rifiuti .....	6
Articolo 6 Base imponibile della tassa sui rifiuti .....	6
Articolo 7 Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti .....	9
Articolo 8 Campeggi.....	11
Articolo 9 Istituti scolastici statali.....	11
Articolo 10 Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche.....	12
Articolo 11 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche della tassa sui rifiuti .....	12
Articolo 12 Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche.....	13
Articolo 13.....	13
Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio.....	13
Articolo 14 Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso.....	14
Articolo 15 Riduzioni della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche.....	15
Articolo 16 Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari da parte di utenze non domestiche .....	15
Articolo 17 Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	15
Articolo 18 Riduzioni della tassa sui rifiuti .....	16
Articolo 19 Riduzioni della tassa sui rifiuti per utenze domestiche.....	16
Articolo 20 Agevolazione della tassa sui rifiuti per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche.....	16
Articolo 21 Esclusione della quota variabile della tassa sui rifiuti per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche.....	17
Articolo 22 Cumulo di riduzioni ed agevolazioni della tassa sui rifiuti.....	19
Articolo 23 Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera.....	19
Articolo 24 TEFA – ex Tributo provinciale.....	19
Articolo 25 Dichiarazione della tassa sui rifiuti .....	20
Articolo 26 Dichiarazione di variazione o cessazione .....	22
Articolo 27 Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica .....	23
Articolo 28 Scadenza del versamento .....	24
Articolo 29 Arrotondamento.....	24
Articolo 30 Importi minimi .....	24
Articolo 31 Compensazione .....	24

Articolo 32 Funzionario responsabile.....	25
Articolo 33 Poteri istruttori .....	25
Articolo 34 Accertamenti .....	26
Articolo 35 Sanzioni ed interessi .....	26
Articolo 36 Rimborsi.....	27
Articolo 37 Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica.....	27
Articolo 38 Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento .....	28
Articolo 39 Contenzioso tributario .....	29
Articolo 40 Disposizioni finali e trattamento dei dati personali .....	29
ALLEGATO I) - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE.....	30

## **Articolo 1**

### **Natura della tassa sui rifiuti**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 18 dd. 28.04.2020  
articolo modificato con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)*

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel territorio del Comune di Trieste nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto compatibili.

## **Articolo 2**

### **Definizione di rifiuto e presupposto della tassa sui rifiuti**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 28 dd. 29.06.2021)*

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e sue successive modificazioni e integrazioni. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

LOCALI, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo, chiuse su almeno tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

AREE SCOPERTE, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;

UTENZE DOMESTICHE, le superfici adibite a civili abitazioni e le relative pertinenze;

UTENZE NON DOMESTICHE, le restanti superfici tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere e le relative pertinenze.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se risultano allacciate alle utenze di erogazione di energia elettrica o altre utenze di erogazione di servizi pubblici. La condizione di assenza di utenze di erogazione di energia elettrica o altre utenze di erogazione di servizi pubblici deve essere dichiarata dal soggetto passivo nei termini previsti dall'articolo 25, comma 1, del presente regolamento.

4. Le utenze non domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi, di impianti, di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano allacciate alle utenze di erogazione di energia elettrica o ad altre utenze di erogazione di servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive condizioni di non utilizzabilità, non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente, a titolo di esempio:

- a) i locali e le aree impraticabili;
- b) i locali e le aree in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (ad esempio: palestre, campi gioco, piscine); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree adibite in via esclusiva all'accesso, al transito e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
- h) i fienili e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- i) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, accatostati in coerente categoria E7, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

### **Articolo 3**

#### **Decorrenza dell'obbligazione della tassa sui rifiuti**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)*

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio occupazione, detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa, debitamente comprovata attraverso la presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 25 del presente regolamento.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, sono subordinate alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 26 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

3. Fermi restando i commi 1 e 2, ed in assenza di documentazione probante, ai fini della decorrenza della variazione e cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso, si considera la data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Resta fermo il potere di verifica dell'ufficio.

4. In ogni caso il tributo non è dovuto quando il contribuente dimostri di non avere continuato il possesso/occupazione/detenzione dei locali e delle aree.

5. La cessazione dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo, in caso risulti un versamento

in eccesso.

6. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

## **Articolo 4**

### **Soggetto attivo della tassa sui rifiuti**

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

## **Articolo 5**

### **Soggetti passivi della tassa sui rifiuti**

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali od aree scoperte di cui all'articolo 2 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **Articolo 6**

### **Base imponibile della tassa sui rifiuti**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 28 dd. 29.06.2021  
articolo modificato con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)*

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia superiore ovvero pari od inferiore a mezzo metro quadrato.

2. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 1 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tassa decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra indicati. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte e iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E e per le aree scoperte operative, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile, arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia superiore ovvero pari od inferiore a mezzo metro quadrato.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale.

Sono esclusi dalla predetta superficie:

- a) i locali con altezza inferiore a 1,8 metri;
- b) le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- c) le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- d) i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 8.

8. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva come specificato al comma 7, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto,

esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

Non sono, inoltre, assoggettabili alla tassa:

- a) le aree di produzione dei sottoprodotti di origine animale quali, ad esempio, i laboratori di macelleria;
- b) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

9. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al successivo comma 10. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 8, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo nonché prodotti finiti.

La dichiarazione di cui al presente articolo è trasmessa, ai sensi ed entro il termine fissato dall'art. 25 del presente regolamento, ad Esatto spa in qualità di soggetto gestore delle entrate.

10. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>Categorie D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158</b>	<b>Riduzione della superficie</b>
11 - Uffici, agenzie 12 - Banche istituti di credito e studi professionali 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10%
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (dal 2016) 7 - Alberghi con ristorante (dal 2016) 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 22 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub (dal 2016) 23 - Mense, birrerie, hamburgerie (dal 2016) 24 - Bar, caffè, pasticceria (dal 2016) 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20%
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 - Attività industriali con capannoni di produzione (esclusivamente per le superfici diverse da quelle di produzione industriale) 21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici	30%

11. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

## **Articolo 7**

### **Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 18 dd. 28.04.2020  
articolo modificato con delibera del Consiglio n. 28 dd. 29.06.2021  
articolo modificato con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)*

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 203, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario (PEF), predisposto secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, dal gestore del servizio di igiene urbana, integrato dai costi del Comune, e validato dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) quale Ente territorialmente competente sul Servizio Integrato dei Rifiuti per la Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more dell'approvazione dell'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

- la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al piano economico finanziario relativo al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

- dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 31/12/2007, n. 248;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti e da una quota “variabile” rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati I e 2 al DPR 27/04/1999, n.158, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.

6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell’Allegato I) del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

7. L’inserimento di un’utenza non domestica in una delle categorie di attività, riportate nell’Allegato I) del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base di quanto risultante dall’iscrizione alla CCIAA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa e conseguente potenzialità a produrre rifiuti.

8. Per ciascuna categoria è determinata una sotto categoria da applicarsi alle aree scoperte operative delle singole attività. Per le sotto categorie di cui al periodo precedente la tassa, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è determinata nella misura del 50 per cento.

In deroga al periodo precedente, per le seguenti categorie:

22 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub;

23 - Mense, birrerie, hamburgerie;

è determinata una sotto categoria da applicarsi alle aree scoperte operative delle singole attività. Per le sotto categorie di cui al periodo precedente la tassa, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è determinata nella misura del 35 per cento.

9. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all’Allegato I) del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, si applica la relativa tariffa. In mancanza la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all’attività prevalente, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

10. Se all’interno di un’utenza domestica è svolta anche un’attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all’attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, come desunta dalla dichiarazione del contribuente.

11. Se parte di un’utenza domestica è destinata ad attività di “bed and breakfast”, alla superficie destinata al pernottamento si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche corrispondente al numero dei posti letto dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività con riduzione della parte fissa e di quella variabile in misura pari al 30 per cento.

12. Se un’utenza domestica è locata a fini turistici si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche corrispondente al numero dei posti letto dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività con riduzione della parte fissa e di quella variabile in misura pari al 30 per cento.

13. Alle pertinenze delle utenze domestiche, quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili

non si applica la parte variabile della tariffa.

14. Qualora l'occupante o il detentore di locali adibiti a cantine, autorimesse, depositi o simili è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali si considerano utenze non domestiche.

## **Articolo 8 Campeggi**

***(articolo introdotto con delibera del Consiglio n. 18 dd. 28.04.2020)***

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate.

2. La superficie assoggettabile al tributo è individuata facendo riferimento alla superficie mediamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola. L'area imponibile di ogni singola piazzola è così determinata:

- per le piazzole di superficie fino a 25 mq in base alla puntuale misurazione della stessa piazzola;
- per le piazzole di superficie compresa tra 25 mq e 100 mq in misura fissa pari a 25 mq;
- per le piazzole di superficie superiore a 100 mq l'area imponibile è ridotta del 75%.

3. I locali coperti sono assoggettabili al tributo in base alla superficie calpestabile imponibile, con le modalità e tariffe previste dal presente regolamento (per esempio ristorante, bar, magazzino, market, uffici/reception). Per i locali adibiti a WC/servizi si applica la tariffa campeggio sull'intera superficie calpestabile delle singole strutture.

4. Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, le aree verdi di abbellimento (aiuole), le superfici degli impianti sportivi e le aree gioco attrezzate.

5. Le aree pic-nic diverse dalle aree esterne a servizio dei locali di somministrazione sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile ridotta del 50% e della corrispondente tariffa di campeggio.

6. Le aree di sosta camper/rimessaggio sono soggette alla tariffa per le autorimesse ridotta del 50%.

## **Articolo 9 Istituti scolastici statali**

***(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 28 dd. 29.06.2021)***

Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 10**

### **Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla base imponibile di cui all'articolo 6 del presente regolamento, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ad ogni modo la parte fissa è determinata in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera del Consiglio Comunale che approva le tariffe dell'anno di riferimento.

## **Articolo 11**

### **Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche della tassa sui rifiuti**

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione del contribuente. Per la determinazione del numero degli occupanti si considerano in aggiunta anche eventuali soggetti, anagraficamente residenti o meno, che dimorano abitualmente nel locale per i quali il contribuente ha l'obbligo di presentare la dichiarazione. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.

2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.

3. Per le utenze domestiche, diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero degli occupanti o detentori, comprovato da idonea documentazione. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero degli occupanti o detentori intervenuti nel corso dell'anno solare.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, la tariffa è determinata, salvo successiva prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, in base al numero medio di componenti dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune, arrotondato per eccesso e risultante nell'anno precedente. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da idonea documentazione.

5. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti

deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria, da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, in base al numero medio di componenti dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune, arrotondato per eccesso e risultante nell'anno precedente.

6. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano altresì alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili.

7. Per le unità abitative e relative pertinenze di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi in precedenza anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in convivenze quali Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti sanitari, caserme, carceri, ecc. e non locate, il numero di occupanti è fissato in base al numero medio di componenti dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune, arrotondato per eccesso e risultante nell'anno precedente, salvo prova contraria, da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa.

## **Articolo 12**

### **Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base della quantità di rifiuti effettivamente prodotta da ciascuna utenza. Se il Comune non è ancora organizzato, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **Articolo 13**

### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 18 dd. 28.04.2020  
articolo modificato con delibera del Consiglio n. 28 dd. 29.06.2021)*

1. La tassa è dovuta senza alcuna riduzione nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa, la raccolta dei rifiuti si considera effettuata per i locali e le aree che non distano più di 300 metri dal più vicino bottino della raccolta indifferenziata.

3. Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Per i complessi di

condomini la distanza di 300 metri si calcola a partire dall'accesso del singolo condominio sede dell'utenza.

4. Per i locali e le aree in cui la raccolta non si considera effettuata ai sensi dei commi precedenti, la tassa è dovuta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del 40 per cento della tariffa.

5. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa che per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

6. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni descritte.

## **Articolo 14**

### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 28 dd. 29.06.2021)*

1. La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, del 30 per cento nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;
- c) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale;
- d) locali diversi da abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione quale, ad esempio, licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Le riduzioni di cui ai punti a), b) e c) non sono cumulabili se riferite allo stesso oggetto di tassazione.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d), debitamente comprovate, sono subordinate alla presentazione della dichiarazione entro la scadenza di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione di cui al presente comma, debitamente comprovata, è subordinata alla presentazione della dichiarazione entro la scadenza di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

## **Articolo 15**

### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche**

1. Alle abitazioni che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione della parte fissa e di quella variabile del 20 per cento. La riduzione è subordinata alla presentazione entro la scadenza di cui all'articolo 25 del presente Regolamento di apposita dichiarazione attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e di idonea documentazione a comprova dell'acquisto o del possesso di apposito compostatore.
2. Il Comune di Trieste, anche tramite il soggetto gestore delle entrate, potrà procedere alla verifica dello svolgimento dell'attività del compostaggio in modo continuativo.

## **Articolo 16**

### **Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari da parte di utenze non domestiche**

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono annualmente i quantitativi di eccedenze alimentari sotto indicati ad associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici ai fini della distribuzione ai soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune concede le seguenti riduzioni calcolandole sulla parte variabile della tariffa dovuta per l'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate:
  - a) per le utenze non domestiche che cedono un quantitativo annuo compreso tra 5 e 10 quintali: riduzione del 6%;
  - b) per le utenze non domestiche che cedono un quantitativo annuo superiore a 10 quintali e fino a 20 quintali: riduzione dell'8%;
  - c) per le utenze non domestiche che cedono un quantitativo annuo superiore a 20 quintali riduzione del 10%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse a condizione che il contribuente presenti entro la scadenza di cui all'articolo 25 del presente Regolamento apposita istanza dimostrando l'avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari ad associazioni di cui al comma 1 del presente articolo e l'attestazione da parte del contribuente e dell'associazione dei relativi quantitativi.
3. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 19 agosto 2016, n. 166.

## **Articolo 17**

### **Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

1. La tariffa unitaria per le utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta di un quinto dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata registrata nell'ultimo biennio rispetto all'anno di riferimento.

## **Articolo 18**

### **Riduzioni della tassa sui rifiuti**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 28 dd. 29.06.2021)*

1. Nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, il Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI nonché l'organo esecutivo in sede di gestione, possono definire riduzioni della tassa rifiuti nei confronti degli utenti:

- con riguardo ai comportamenti più virtuosi in ordine al conferimento dei rifiuti;
- con l'obiettivo di incentivare le attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo di locali commerciali sfitti da almeno 3 anni;
- con l'obiettivo di sostenere i cittadini che si trovano in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
- con l'obiettivo di ridurre la quota variabile della tassa rifiuti per gli utenti del servizio rifiuti che a causa di eventi straordinari si trovino nella condizione di produrre una minor quantità di rifiuti da conferire al servizio pubblico rispetto all'ordinaria gestione della propria attività economica.

## **Articolo 19**

### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per utenze domestiche**

1. L'organo esecutivo può definire l'applicazione di riduzioni fino al 20 per cento nella parte fissa e nella parte variabile a favore delle utenze domestiche nelle quali vi è una persona portatrice di handicap grave.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano solo se iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. A tal fine, l'organo esecutivo provvede a definire puntualmente i criteri e le modalità per concedere dette riduzioni.

## **Articolo 20**

### **Agevolazione della tassa sui rifiuti per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 28 dd. 29.06.2021  
articolo modificato con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)*

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza di cui alla tabella 4a) del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente che, a pena di decadenza, presenta, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, al soggetto gestore delle entrate Esatto spa apposita comunicazione corredata della documentazione attestante l'avvenuto riciclo.

3. La richiesta, corredata dalla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente, di cui al comma 2, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al gestore delle entrate Esatto Spa ([esattospa\\_comunicazioni@legalmail.it](mailto:esattospa_comunicazioni@legalmail.it)) o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, codice fiscale, partita IVA e codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza (codice composto dalle coordinate catastali), indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3, il gestore delle entrate Esatto Spa comunica l'esito della verifica all'utente.

## **Articolo 21**

### **Esclusione della quota variabile della tassa sui rifiuti per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche**

*(articolo introdotto con delibera del Consiglio n. 28 dd. 29.06.2021  
articolo modificato con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)*

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di

ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune e al gestore delle entrate Esatto spa con comunicazione da trasmettere agli indirizzi mail ([comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it); [esattospa\\_comunicazioni@legalmail.it](mailto:esattospa_comunicazioni@legalmail.it)) entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, che avvengano successivamente alla scadenza del 30/6, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, e in ogni caso entro il 31/12, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.

4. A perfezionamento del procedimento di cui al comma 3, le utenze non domestiche devono presentare al gestore delle entrate Esatto spa, via PEC ([esattospa\\_comunicazioni@legalmail.it](mailto:esattospa_comunicazioni@legalmail.it)) entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, una dichiarazione attestante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti unitamente alla documentazione a comprova della dichiarazione presentata che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, codice fiscale, partita IVA e codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza (codice composto dalle coordinate catastali), indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 4, il gestore delle entrate Esatto Spa comunica l'esito della verifica all'utente reinscrivendo l'utenza non domestica nel servizio pubblico in caso di esito negativo.

6. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta ed il gestore delle entrate Esatto spa, provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione e alla segnalazione al Comune per l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani e la pulizia nel territorio del Comune di Trieste.

7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al precedente comma 3 entro i termini nello stesso indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento.

## **Articolo 22**

### **Cumulo di riduzioni ed agevolazioni della tassa sui rifiuti**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, la tassa non può comunque essere inferiore al 40 per cento della tariffa comprensiva sia della parte fissa che della parte variabile.

## **Articolo 23**

### **Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 28 dd. 29.06.2021  
articolo modificato con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)*

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso inferiore a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorata del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto gestore delle entrate Esatto Spa tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

## **Articolo 24**

### **TEFA – ex Tributo provinciale**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 18 dd. 28.04.2020  
articolo modificato con delibera del Consiglio n. 28 dd. 29.06.2021)*

1. E' fatta salva l'applicazione del TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Regione Friuli Venezia Giulia sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Il tributo è determinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.

4. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.

5. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato dal contribuente contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020 (nel modello F24 utilizzo dell'apposito codice tributo o, nel caso del sistema PagoPA, versamento con utilizzo esclusivo dei modelli prestampati trasmessi da Esatto spa). Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (modello F24), ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (sistema PagoPA), il riversamento del TEFA alla Regione Friuli Venezia Giulia è effettuato dal Comune secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020 al netto di una commissione dello 0,30%.

## **Articolo 25** **Dichiarazione della tassa sui rifiuti**

***(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)***

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio del possesso della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 147/2013.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Testo Unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente al soggetto gestore delle Entrate Esatto Spa a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta. Il modulo di attivazione fornisce le principali informazioni riguardo le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani. Tali informazioni possono essere rese anche attraverso rinvio al sito web del Gestore.

3. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:  
Utenze domestiche

a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;

- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente comprovata;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a) Denominazione della persona fisica o giuridica occupante, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza della persona giuridica;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Il soggetto gestore delle entrate Esatto Spa è tenuto, entro 30 giorni dalla data di presentazione, a riscontrare la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando al contribuente i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

5. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 10 e 11.

7. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle riduzioni ed agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

8. Rimane fermo l'obbligo dichiarativo per i casi disciplinati dall'articolo 7, commi 10 e 11 del presente regolamento.

9. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero e le generalità dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

10. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

11. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per i locali o le aree già accertate o

dichiarate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; anche in assenza del predetto invito, resta fermo l'obbligo di dichiarazione a carico del contribuente.

## **Articolo 26** **Dichiarazione di variazione o cessazione**

*(articolo introdotto con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)*

1. Le dichiarazioni di variazione e cessazione del tributo, corrispondenti ai sensi del TQRIF, alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, devono essere presentate, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 147/2013, al soggetto gestore delle entrate Esatto Spa, entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.

2. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o dimoranti);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata.

3. Il soggetto gestore delle entrate Esatto Spa è tenuto a riscontrare, entro 30 giorni dalla data di presentazione, la dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando al contribuente i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio che ha preso in carico la richiesta;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

4. Le dichiarazioni di cessazione del tributo, corrispondenti alle richieste di cessazione del servizio, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

5. Le dichiarazioni di variazione del tributo corrispondenti alle richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

6. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario.

7. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

## **Articolo 27**

### **Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)*

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata esclusivamente al Comune.

2. La tassa è versata direttamente al Comune attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 (PagoPA), a mezzo degli avvisi di pagamento prestampati dal soggetto gestore delle entrate (Esatto Spa); è altresì ammesso il modello di pagamento unificato gratuito di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 (modello F24).

3. Il soggetto gestore delle entrate (Esatto Spa) provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento PagoPa precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la ex TEFA, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e successive modifiche. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

4. Il versamento, da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma 2, di norma è dovuto:

a) in tre rate di cui le prime due calcolate in base alle tariffe vigenti nell'anno precedente e con scadenza 30/05 e 16/09 e la terza a conguaglio calcolata sulla base delle tariffe dell'anno di competenza con scadenza 02/12. E' altresì ammesso il versamento con rata unica da effettuarsi entro la scadenza del 30/05 con applicazione delle tariffe dell'anno di competenza;

b) a titolo di saldo, in un'unica soluzione, entro il 30 maggio dell'anno successivo contestualmente al pagamento della prima rata dello stesso, ove dovuta.

Annualmente, con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe, può essere fissata una diversa articolazione delle scadenze delle rate.

Il termine di scadenza per il pagamento in un'unica soluzione ovvero per la prima rata è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

5. In sede di determinazione del saldo vanno considerate le variazioni intervenute per l'anno di riferimento.

6. Nel caso di omesso o parziale versamento, entro le scadenze previste nella richiesta di cui al precedente comma 3, il soggetto incaricato provvede a notificare al contribuente una intimazione di pagamento in un'unica soluzione entro i termini previsti dal contratto di servizio. Decorso 60 giorni dalla scadenza dell'intimazione di pagamento di cui al periodo precedente, il soggetto incaricato attiva le procedure di cui agli articoli 34 e 35 del presente regolamento.

## **Articolo 28**

### **Scadenza del versamento**

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

## **Articolo 29**

### **Arrotondamento**

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

## **Articolo 30**

### **Importi minimi**

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria o a seguito di versamento in autoliquidazione, non è dovuto qualora l'importo annuo da versare da un singolo soggetto passivo è inferiore od uguale ad euro 5,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori od uguali ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta ed a un singolo soggetto passivo, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, anche non consecutiva, degli obblighi tributari.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi il cui importo annuo per singolo soggetto passivo comprensivo di interessi, sia inferiore o uguale ad euro 5,00.

## **Articolo 31**

### **Compensazione**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 18 dd. 28.04.2020)*

1. Il contribuente può detrarre dalla quota dovuta relativa al tributo eventuali eccedenze di versamento degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, al funzionario responsabile del tributo individuato dal soggetto gestore delle entrate di cui all'articolo 11 del Regolamento generale delle entrate, entro trenta giorni prima della scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - le generalità ed il codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata, con le medesime modalità, in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa per gli importi iscritti nelle procedure di riscossione coattiva.

## **Articolo 32** **Funzionario responsabile**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 18 dd. 28.04.2020)*

1. Con delibera della Giunta Comunale, il Comune, per le attività ad esso affidate, designa il funzionario responsabile, anche per specifiche fattispecie o per specifiche soggettività passive, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
2. Il soggetto gestore, per le attività ad esso affidate, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, ivi inclusa la riscossione coattiva degli importi non pagati ed i rimborsi effettuati, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alle funzioni attribuite afferenti a tale attività.

## **Articolo 33** **Poteri istruttori**

1. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **Articolo 34 Accertamenti**

***(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)***

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento esecutivo in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

## **Articolo 35 Sanzioni ed interessi**

***(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 18 dd. 28.04.2020)***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tassa Rifiuti, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dal Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019 convertito in Legge 157 dd. 19.12.2019 è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 32, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente

periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni tributarie ed amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale ovvero gli altri interessi stabiliti dalla normativa vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero con le altre modalità stabilite dalla normativa vigente. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Articolo 36 Rimborsi**

***(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, il soggetto gestore delle entrate Esatto Spa provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile con le modalità previste dall'articolo 31 "Compensazione";

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi.

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

## **Articolo 37**

### **Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica**

***(articolo introdotto con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)***

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al

servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore delle entrate Esatto Spa, scaricabili dal sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici del soggetto gestore. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i suddetti modelli, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il soggetto gestore delle entrate Esatto Spa invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente riportano i seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal soggetto gestore delle entrate Esatto Spa rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal soggetto gestore delle entrate Esatto Spa;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

## **Articolo 38**

### **Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 14 dd. 17.04.2023)*

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. E' ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'articolo 27:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.

5. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

## **Articolo 39** **Contenzioso tributario**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 18 dd. 28.04.2020)*

1. Per il contenzioso in materia di TARI si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 40** **Disposizioni finali e trattamento dei dati personali**

*(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 28 dd. 29.06.2021)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

## ALLEGATO I) - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

Classificazione delle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi:

<b>Numero categoria</b>	<b>Attività con omogenea produzione di rifiuti</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli ricreativi
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi, ippodromo
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante, residence, case vacanze, affittacamere
9	Case di cura e di riposo, collegi, caserme, casa circondariale, collettività, case dello studente, altre convivenze
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche e istituti di credito e studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione (esclusivamente per le superfici diverse da quelle di produzione industriale)
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale da gioco